

NOTAIO A GENOVA

GENOVA - Via Roma, 11/3 - Tel. 010 5117024

Repertorio numero 29558

Raccolta numero 13339

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il 25 (venticinque) giugno 2019 (duemiladiciannove).-----

In Genova, Via Gerolamo Gaslini civico cinque, presso l'Aula Magna della Clinica Universitaria dell'Istituto Giannina Gaslini, alle ore diciotto e minuti trentacinque.-----

Davanti a me PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,-----

-----è presente-----

- l'avv. Francesco Massa, nato a Genova il diciassette giugno millenovacentocinquantasei, della cui identità di persona io Notaio sono certo, che agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della "ASSOCIAZIONE LIGURE DEL BAMBINO EMOPATICO E ONCOLOGICO O.N.L.U.S.", in forma abbreviata "A.B.E.O. LIGURIA ONLUS", con sede in Genova (GE), Via Cecchi 23/2, presso la quale ai fini del presente verbale è domiciliato, associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 numero 361 riconosciuta con delibera della Giunta della Regione Liguria numero 437 in data 17 aprile 2003, iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche private al numero 412, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il codice SN-GE-AG-003/99 (decreto Regione Liguria numero 17 del 5 gennaio 1999), iscritta all'anagrafe ONLUS, codice fiscale numero 95044830107.

Il Comparente dichiara che è qui riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria degli associati di detta Associazione, ritualmente convocata ai sensi dell'articolo sette dello Statuto associativo per trattare il seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1. Approvazione del nuovo Statuto dell'associazione delibere conseguenti e dipendenti.-----

e mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea medesima.- Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo nove dello Statuto dell'Associazione, il prenominato Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione avv. Francesco Massa, il quale constata e dichiara, richiedendomi di darne atto:-----


- che l'assemblea è stata ritualmente convocata in questo luogo in prima convocazione (andata deserta) per le ore otto del giorno 24 giugno 2019 ed in seconda convocazione per oggi alle ore diciotto e minuti trenta;-----

- che sono presenti in assemblea:-----

-- per il Consiglio Direttivo, oltre ad esso dichiarante, Presidente, i Consiglieri Signore Cristina Alberti, Stefania Colonello, Isabella Mangini ed Elisabetta Renda;-----

-- in proprio ed in forza di numero sessantatre deleghe acquisite agli atti, rilasciate in conformità alle prescrizioni dello statuto vigente, numero centotredici associati dei numero centoquarantatre associati, come anche risulta dall'elenco

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA 2
IL 02/07/2019
N° 279
SERIE 1T
EURO GRATIS



che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura da parte di me Notaio per dispensa avutane dal Compartente, conseniente l'assemblea;-----
- che pertanto ai sensi del disposto dell'articolo sette dello statuto dell'Associazione l'assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sopra trascritto, risultando presenti e/o rappresentati almeno tre quarti degli aventi diritto ad intervenire, che, per disposizione statutaria, sono quelli iscritti all'Associazione e in regola con il versamento della quota sociale;-----
- che hanno giustificato l'assenza tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.-----
Il Presidente introducendo la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, premette quanto segue.-----
La disciplina relativa all'adeguamento statutario, contenuta nel co. 2, art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), è stata modificata dal D.Lgs. n. 105/2018 (c.d. decreto 'correttivo') e chiarita con la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro.-----
Per quanto concerne l'aspetto soggettivo, la disciplina si applica alle ODV (Organizzazioni Di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale) iscritte nei relativi Registri. -----
Sotto il profilo temporale, il termine entro il quale è possibile apportare le modifiche statutarie è stato portato da 18 a 24 mesi (2 agosto 2019): fino all'istituzione del Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) le modifiche statutarie continueranno, per le associazioni con personalità giuridica, a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al co. 1, art. 2 del D.P.R. n. 361/2000.
Riguardo, invece, alle delibere assembleari, è stato stabilito che le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (la c.d. modalità deliberativa 'semplificata' normalmente previste dagli statuti per l'approvazione dei bilanci) siano attivabili solo per le seguenti due tipologie di modifiche statutarie: -----
1) per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice del Terzo settore aventi carattere inderogabile;-----
2) per l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria.-----
Per le norme che invece attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà si applica la c.d. modalità deliberativa 'NON semplificata', cioè le maggioranze deliberative rafforzate/qualificate normalmente previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie. -----
Questa modalità NON semplificata si applica anche alle: 1) associazioni non iscritte ai Registri che intendano adeguare gli

statuti ai fini dell'iscrizione a questi ultimi; 2) associazioni iscritte ai Registri che adeguano lo statuto oltre la scadenza del 2 agosto 2019. -----

Stante quanto sopra, sono state elaborate da un tavolo promosso dalla Regione Liguria, Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e pari opportunità in collaborazione con il Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio al Volontariato, il Forum Ligure del Terzo Settore, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova e la Cattedra di diritto privato comparato del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, indicazioni per la redazione dello statuto delle organizzazioni di volontariato.-----

Con l'entrata in vigore del D.lgs 117/17 e con la futura istituzione del Registro Unico Nazionale, risulta centrale il tentativo di evitare difformità di tipo regionale nell'applicazione della norma.-----

Si ricorda che gli unici "modelli di statuto" che potranno essere in futuro validati dal Ministero saranno quelli delle reti associative nazionali, che si vorranno avvalere del meccanismo di riconoscimento a cascata, dopo l'entrata in funzione del RUNTS.-----

Detto lavoro s'inserisce nell'attuale fase transitoria della nuova normativa del Terzo Settore, rispettandone limiti e criteri e tenendo conto che mancano ancora diversi decreti attuativi ed ha lo scopo di rispondere ad un bisogno espresso dalle realtà associative della nostra regione di avviare un percorso di adeguamento degli statuti in ottemperanza a quanto previsto dai termini normativi.-----

La scelta del tavolo è stata quella di produrre uno schema di statuto completo, che può essere adottato per intero e prevede contenuti sia obbligatori che facoltativi, per cui chi lo adotta deve approvarlo con il quorum dell'assemblea straordinaria.-----

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. -----

Infine il Presidente, in quanto occorra, dichiara e mi richiede di far constare, per ogni conseguente effetto, che la associazione è titolare del conto corrente numero 2222/80 presso l'Agenzia Ospedale Gaslini di Genova di Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, il cui saldo attivo alla data del 25 giugno 2019, è di Euro 86.260,05.----- Successivamente, non essendovi interventi né richieste di

chiarimenti da parte degli associati, il Presidente consegna a me Notaio il nuovo testo di statuto associativo, predisposto in conformità al "modello di statuto" di cui sopra, che si compone di ventiquattro articoli; il documento in parola viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura da parte di me Notaio all'assemblea.-----

Dopo di che, a seguito di votazione per alzata di mano e dopo prova e controprova, l'assemblea, all'unanimità, approva il nuovo statuto associativo nel testo come sopra allegato a questo verbale sotto la lettera "B".-----

L'assemblea, inoltre, alla unanimità e per quanto possa occorrere, delibera di dare mandato al Presidente della Associazione avv. Francesco Massa per compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, che dovrà essere istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, ed apportare al testo del presente atto e dell'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste da ogni competente Autorità.-----

Ai fini della registrazione del presente verbale il Compartente richiede l'applicazione di ogni vigente agevolazione (in particolare art. 82, comma 3, D. Lgs. n. 117/2017).-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto di parlare il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti quindici.----

-----* * * *-----
Il Compartente autorizza il trattamento dei dati personali a sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR, successive modifiche ed integrazioni, dichiarandosi edotto che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.-----

Richiesto, io Notaio, ho redatto questo verbale, del quale ho dato lettura al Compartente, presente l'assemblea, che lo approva.-----

Il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa sette facciate intere e parte della ottava di due fogli.-----

FIRMATO: FRANCESCO MASSA-----


PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)-----

A.B.E.O. LIGURIA ONLUS


ASSEMBLEA STRAORDINARIA

25.06.2019

nominativo	presente	delega a
AGUZZI FULVIA		RENDÀ ELISABETTA
ALBERTI CRISTINA	PRESENTE	
AMISANO FRANCESCA		MANGNI SILVANA ISABELLA
ANSALDO VITTORIO	PRESENTE	
ANTOGNOLI SABRINA	PRESENTE	
ANTONINI RENATA		
ASSANTI MARIA GRAZIA		RENDÀ ELISABETTA
ASTRUA BEATRICE		CARLINI SANTO
ASTRUA FILIPPO		DUFOUR MARIA GIUSEPPINA
ASTRUA PIO		CARLINI SANTO
AZARA GIOVANNI		
BALDINI MICHELA		BRADICICH CARMELA
BARATTÀ CLAUDIO		TRASPEDINI SIMONA
BARBIERI RIVERA MARIA LUISA		PAGLIA DARIO
BARGELLI FRANCA		PAGLIA DARIO
BARLATI ANNA MARIA	PRESENTE	
BARUZZI SANDRA		
BERISSO LORENZO		
BIANCHI CINZIA		CRESCINI LAURA
BIANCHI MARINA		CRESCINI LAURA
BIANCO ANGELO		ANSALDO VITTORIO
BOIDO MARIA ESTER		ANSALDO VITTORIO
BOLOGNESI GIORGIO		SAVIGNI ROBERTA
BOLOGNESI LUIGI		SAVIGNI ROBERTA
BONOLA MARINA CLARA		TIXI VIRGINIA
BOSIO GUENDALINA	PRESENTE	
BRADICICH CARMELA	PRESENTE	
BRAGGIO ANDREA		
BRUZZONE BRUNO ALFREDO		MASSA FRANCESCO
BRUZZONE MAURA		LARI ELEONORA
CALABRO' MARIA ROSANNA	PRESENTE	
CARBONE GABRIELLA	PRESENTE	
CARLINI SANTO	PRESENTE	
CASELLA MARIO	PRESENTE	
CERESETO FRANCO	PRESENTE	
CHIAVACCI ANGELA		
COLONELLO STEFANIA	PRESENTE	
CONTE ELISABETTA		BRADICICH CARMELA
COSTARELLI FRANCESCO		DELEGA RICCI ANGELO
CRESCI ROBERTO	PRESENTE	
CRESCINI LAURA	PRESENTE	
CUCCIATTI ELEONORA		GERMINALE ANGELA
DAMIANO ANNAMARIA		
DAQUARTI MARINA		FORTUNATO ENZO
DAQUARTI STEFANIA		VERDONE LAURA
DE VITA SANDRO		MASSA FRANCESCO
DELLACASA CARLA		MASSA STEFANO
D'EVOLA MICHAELA		CALABRO' MARIA ROSANNA
DI CLEMENTE FEDERICA	PRESENTE	
DI FAZIO MARIA RITA		
DUFOUR MARIA GIUSEPPINA	PRESENTE	
ERRAQUI NAIMA	PRESENTE	
FABIANELLI MARIA ANGELA		
FAJETTE MASSIMILIANO	PRESENTE	
FERRANDO ELISABETTA		CARBONE GABRIELLA
FERRARA VITO		
FERRARI LUIGI		
FORNO CARLA		
FORTUNATO ENZO	PRESENTE	
FRISINA MELINA		





GALLO MARCO		ALBERTI CRISTINA
GAMBARO ALESSANDRA		COLONELLO STEFANIA
GAMBARO ILARIA	PRESENTE	
GERLI LUIGI FABRIZIO		
GERMINALE ANGELA	PRESENTE	
GIBERNA CASSANDRA		
GIORGI DI VISTARINO ALESSANDRA		COLONELLO STEFANIA
GRANDE DONATA		LAMBRINUDIS CRISTINA
GUERELLO CRISTINA		FORTUNATO ENZO
GUNNELLA ROSALBA		URTEAGA PATRICIA
KANDAKOVA MARINA		
LADISI MASSIMO		VERDONE LAURA
LAMBRINUDIS CRISTINA	PRESENTE	
LARI ELEONORA	PRESENTE	
LETIZIA GIUSEPPE		RISSO MARIA BEATRICE
MAGRO LUIGI	PRESENTE	
MANGINI ROBERTO	PRESENTE	
MANGINI SILVANA ISABELLA	PRESENTE	
MARABELLO LAURA		
MARAZZITA GLORIA	PRESENTE	
MARRA UMBERTO		
MASSA FRANCESCO	PRESENTE	
MASSA STEFANO	PRESENTE	
MERELLO GIORGINA		RISSO MARIA BEATRICE
MERIALDI PIERANGELO		LARI ELEONORA
MERLO SILVIA		RICCI ANGELO
MONCALVO ANNAMARIA	PRESENTE	
MONDINI GIULIA		ALBERTI CRISTINA
MONTANARI DONATELLA		
MONTICELLI NORA		MARAZZITA GLORIA
MONTONERI CORRADO		MARAZZITA GLORIA
MORO GIULIANA		ANTOGNOLI SABRINA
MOSCI EUGENIA		DUFOUR MARIA GIUSEPPINA
NYEMNOZHKO NADIJA		RAMBERTI CHIARA
ODINO MARISA		LAMBRINUDIS CRISTINA
ODONE ANDREA	PRESENTE	
PAGLIA DARIO	PRESENTE	
PARIS MARINA		CARBONE GABRIELLA
PARODI GIUSEPPE	PRESENTE	
PARODI LEANDRO		RAMBERTI CHIARA
PEDRUEZA ROSA MARINA	PRESENTE	
PENSIERI MARINA		
PERA GIOVANNA		URTEAGA PATRICIA
PITITTO ROSA		RICCARDI MARTA
PIZZORNO MARISA FRANCESCA		MANGNI SILVANA ISABELLA
PONTE EMILIA		BOSIO GUENDALINA
PRANDI MONICA		BOSIO GUENDALINA
PREVITI CANDIDA	PRESENTE	
QUINTARELLI FRANCESCO	PRESENTE	
RABAI NICOLETTA		
RAGGIO GIORGIO		
RAMBERTI CHIARA	PRESENTE	
RENDI ELISABETTA	PRESENTE	
RICCARDI MARTA	PRESENTE	
RICCI ANGELO	PRESENTE	
RINALDI ROBERTO		
RISSO MARIA BEATRICE	PRESENTE	
ROCCA FLAVIA		
ROCCO MARTA		TRASPEDINI SIMONA
ROMANI LIVIANA	PRESENTE	
ROMEO SILVIA		ANTOGNOLI SABRINA
ROPIA ETTORE	PRESENTE	
ROTTA PAOLO		CERESETO FRANCO

ROVAI IVANA		
RUSCONI FLAVIANA	PRESENTE	
SARTORIS MAURO CLAUDIO		CERESETO FRANCO
SAVIGNI ROBERTA	PRESENTE	
SCHIAVO ROSALIA		
SPADA GIOVANNA		
SPADONI CARLA		ODONE ANDREA
SPEZZANO GABRIELLA		
SPONZA RICCARDO		CALABRO' MARIA ROSANNA
STRAZZULLO MARIA		ODONE ANDREA
TAMIRO CLAUDIA		TIXI VIRGINIA
TIXI VIRGINIA	PRESENTE	
TRASPEDINI SIMONA	PRESENTE	
URTEAGA PATRICIA	PRESENTE	
VASSALLO ANNA SABRINA		RICCARDI MARTA
VASSALLO STEFANIA	PRESENTE	
VENUTI GIANCARLO		
VERDONE LAURA	PRESENTE	
VICINI RAFFAELLA		MASSA STEFANO
XERRA MASSIMILIANO		

G. Sestini

Paolo Sestini Notario



Allegato "B" al numero 29558/13339 di repertorio
STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

- 1) È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico" (A.B.E.O. Liguria) che assume la forma giuridica di Associazione. L'A.B.E.O. Liguria è apartitica, aconfessionale, democratica; esclude qualsiasi scopo di lucro e ha personalità giuridica di diritto privato. L'Associazione è stata costituita in data 9 febbraio 1982 a rogito notaio Giuseppe Moro rep 103014/22743 ed è munita di personalità giuridica in forza di delibera n. 437 del 17.4.2003 della Giunta Regionale della Regione Liguria.
- 2) L'Associazione ha durata illimitata.
- 3) In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 4) L'Associazione, per il miglior conseguimento dei propri scopi, ha la propria sede operativa e legale in Genova. Il Consiglio Direttivo, con semplice delibera, ha la facoltà di spostare la sede legale e operativa nell'ambito del Comune di Genova e di stabilire l'apertura di altre sedi operative.

ART. 2 - Finalità e Attività

- 1) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 tra cui in particolare:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
 - b) l'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
 - c) beneficenza, sostegno a distanza erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
- 2) In particolare Abeo Liguria persegue i seguenti obiettivi:
 - essere di sostegno ai bambini e agli adolescenti malati emato-oncologici o guariti e alle loro famiglie, nell'affrontare i differenti problemi che si possono presentare;
 - operare a favore dei bambini e degli adolescenti affetti da tali patologie anche affiancando la propria attività ad Enti Pubblici e Privati, Persone Fisiche e Giuridiche di Diritto Pubblico e/o Privato, siano essi italiani o stranieri, al fine di assicurare il trattamento ottimale nel corso della malattia e favorire il reinserimento nella vita normale. Allo scopo l'Associazione si dota di alloggi dove

- ospitare le famiglie dei bambini e degli adolescenti prima, durante o dopo il ricovero presso l’Ospedale Gaslini;
 - dare voce alle esigenze dei genitori e dei guariti e sollecitare in ogni modo la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita, alle attività e agli organi direttivi della Associazione;
 - migliorare le conoscenze mediche supportando la realizzazione di ricerche, partecipazioni a congressi e corsi di formazione, pubblicazioni, indagini statistiche, seminari, etc;
 - mantenere rapporti di collaborazione e di confronto con Associazioni Mediche Nazionali ed Internazionali, con Associazioni di Genitori aventi fini istituzionali analoghi e con tutte le Associazioni di Volontariato o Organizzazioni che possano contribuire a risolvere i problemi dei bambini o degli adolescenti emato-oncologici e delle loro famiglie;
 - sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche legate all’emato oncoematologia pediatrica;
 - contribuire a migliorare le attività di cura dei malati ricoverati nel reparto di emato oncoematologia dell’Ospedale G. Gaslini anche mediante donazione di strumenti diagnostici o fornitura di servizi anche a titolo gratuito.
- 3) L’Associazione persegue gli scopi anzidetti operando nei seguenti settori: assistenziale, ospedaliero, scientifico, educativo, informativo.
 - 4) Tutti i servizi dell’Associazione e le attività prestate dai Soci per conto e a favore dell’Associazione sono espletate a titolo gratuito. Ciò nonostante, per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi di prestazioni retribuite del personale alle proprie dipendenze e sia di collaboratori esterni.
 - 5) Le attività dell’Associazione sono svolte in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 - 6) Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre costituire e/o aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

- 1) L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

- 1) L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita

dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- 1) L'Associazione è a carattere aperto.
- 2) Gli associati sono le persone fisiche che avendo raggiunto la maggiore età e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
- 3) L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
- 4) Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
- 5) Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

- 1) Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale non è rimborsabile e rimane di proprietà dell'Associazione.
- 2) Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- 3) Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 7 - Elenco dei Soci

- 1) L'elenco aggiornato dei Soci (o Albo dei soci) dovrà essere redatto dopo il 31 Dicembre di ciascun anno, possibilmente entro il mese di Gennaio, in modo da fornire al Consiglio Direttivo gli strumenti necessari per deliberare le variazioni intervenute negli associati, anche agli effetti della successiva convocazione assembleare.

Art. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

- 1) L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I volontari possono operare sia all'interno degli Istituti di cura che sul Territorio. Essi, nel perseguire gli scopi sociali, aiutano le famiglie dei malati in cura presso l'Ospedale G. Gaslini nelle diverse difficoltà che queste possono incontrare, organizzano o mettono in atto i servizi di accoglienza e le iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo, divulgano le finalità dell'Associazione, raccolgono fondi ad essa destinati e si adoperano per il miglior funzionamento dell'Associazione stessa.
- 2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 3) Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Le spese devono essere previamente autorizzate dall'organo di controllo;
- 4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 5) L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- 6) L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9 - Comitato Tecnico Scientifico

- 1) Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, può avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico, composto da tre a cinque membri, rappresentativi delle diverse specializzazioni, nominati dallo stesso Consiglio Direttivo, sentiti i responsabili delle diverse Unità Operative Semplici afferenti all'emato-oncologia dell'Istituto Gaslini. I membri del Comitato possono nominare dei delegati. Compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:
 - Informare il Consiglio Direttivo sull'esistenza, all'interno dell'Istituto G. Gaslini o di altri centri di Emato-Oncologia Pediatrica della Liguria, di problemi che possano ridurre il livello di qualità del trattamento di assistenza e terapia dei piccoli pazienti;

- Esprimere pareri in merito a proposte di spesa per acquisti di attrezzature, finanziamento di borse di studio e progetti di ricerca, rimborsi spese di viaggi per partecipazioni a congressi;
- Consigliare attività, iniziative e acquisti per migliorare l'assistenza medica o il soggiorno dei piccoli ricoverati.

ART. 10 - Organi sociali, gratuità e durata

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea degli associati
 - Organo direttivo denominato "Consiglio Direttivo"
 - Il Presidente
 - Il Vice presidente
 - L'organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - L'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- 2) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione preventivamente autorizzate dal Presidente o suo delegato e comunque nei limiti di legge.
- 3) Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive.

ART. 11 - Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
- 2) Tutti i Soci hanno il diritto-dovere di partecipare all'assemblea.
- 3) Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- 4) È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e viene pubblicato sul sito web se esistente.
- 5) L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
- 6) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- 7) Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
- 8) Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla

- convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
- 9) Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
 - 10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
 - 11) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 - 12) L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti.
 - 13) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
 - 14) L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina il Presidente ed il Vice Presidente tra i membri del Consiglio direttivo previamente eletti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio consultivo e preventivo e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 - Organo di amministrazione

- 1) L'Organo di Amministrazione denominato "Consiglio Direttivo" è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.

- 2) Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5) La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- 6) L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
- 7) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - amministra l'Associazione;
 - predisponde il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- 8) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 9) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede.

ART. 13 Il Presidente

- 1) Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.
- 2) Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall'assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo. Mantiene i rapporti con l'amministrazione dell'Istituto G. Gaslini. È autorizzato a riscuotere ed effettuare pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza nell'ambito

dell'ordinaria amministrazione.

- 3) Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto. In tal caso il nuovo Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica fino alla prima assemblea annuale utile.
- 4) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- 5) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni. Può delegare, autorizzato dal Consiglio, parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura speciale.
- 6) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 7) Il Presidente uscente assume la denominazione di "Past President" con la funzione di supportare con la sua esperienza il nuovo Presidente nella logica di continuità degli scopi dell'Associazione e, in tale funzione, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 14 - Organo di controllo

- 1) L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 2) L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

- 3) L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 Organo di Revisione legale dei conti

- 1) È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea al Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo.

ART. 16 -Risorse

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs.117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

L'Associazione si dota di uno o più appositi conti correnti bancari stabiliti dall'organo amministrativo e intestati all'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

- 2) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione e ciò anche attraverso la vendita dei beni immobili.

ART. 17 - Fondo di dotazione patrimoniale

- 1) È istituito un Fondo Comune di dotazione patrimoniale di euro 15.000,00 (quindicimila) di cui euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) costituiscono il Fondo di Garanzia. Il Fondo di dotazione patrimoniale dovrà costituire un apposita posta del patrimonio netto di bilancio e non potrà essere utilizzato per far fronte ad oneri di gestione. Il Consiglio Direttivo adeguerà l'importo del Fondo Patrimoniale e del Fondo di Garanzia nel caso ciò venga imposto da leggi o norme regolamentari.

ART. 18 - Bilancio d'esercizio

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 3) Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

- 4) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 - Bilancio sociale

- 1) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 – Libri sociali obbligatori

- 1) L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21– Rapporti di lavoro

- 1) L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

- 1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 - Statuto

- 1) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 24 -Disposizioni finali

- 1) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO: FRANCESCO MASSA
PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)

DICOTTO
copie in facciate conformes all'originale
e qualificate nei miei rogiti.

presso: 02 LUG. 2019

Paolo Torrente Notaio